



Stampato con carta riciclata 100%.

# INDICE

---

**GLOSSARIO** ..... pag. 2 di 23

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

---

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
IN GENERALE ..... pag. 7 di 23

CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE ..... pag. 9 di 23

CONDIZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA  
SICUREZZA LEGALE ..... pag. 16 di 23

# GLOSSARIO

---

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richiada.

<b>Arbitrato</b>	procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
<b>Assicurato</b>	soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	garanzia offerta con il Contratto di Assicurazione.
<b>Assicurazione Tutela Legale</b>	forma di copertura con il quale l'Impresa si impegna a rimborsare all'Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'Assicurato stesso nei confronti di un terzo.
<b>Assistenza Giudiziale</b>	attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
<b>Assistenza Stragiudiziale</b>	attività che viene svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
<b>Carenza</b>	periodo di tempo che intercorre fra la data di efficacia della Polizza e l'inizio della copertura assicurativa, durante la quale la copertura per la prestazione indicata si intende inoperante.
<b>Colpa</b>	consiste nell'atteggiamento psicologico di chi commette un reato perché agisce con imprudenza, negligenza o imperizia, oppure nell'inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline.

<b>Contraente</b>	soggetto che stipula la Polizza di assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.
<b>Contratto di Assicurazione</b>	accordo con il quale l'Impresa verso il pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza.
<b>Contravvenzione</b>	violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda.
<b>Contributo Unificato</b>	tassazione sulle spese degli atti giudiziari previsto dalla legge 23.12.1999, nr. 488 Art. 9 – D.L. 11.03.2002 n. 28.
<b>Delitto Colposo</b>	il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente come conseguenza della sua condotta e si verifica a causa di negligenza, imperizia, imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline.
<b>Delitto Doloso</b>	il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua condotta.
<b>Diritto Reale</b>	ha per oggetto una cosa che attribuisce al titolare il diritto di trarre dalla stessa le sue utilità. Ne costituiscono esempi principali la proprietà, l'usufrutto, l'uso, la superficie ecc.
<b>Disdetta</b>	atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla Scadenza, il Contratto di Assicurazione.
<b>Fatto Illecito</b>	qualunque fatto o atto, contrario a norme previste dall'ordinamento giuridico, arrecante un danno ingiusto o persone e/o a cose.
<b>Impresa</b>	CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
<b>Imputazione penale</b>	è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma penali violate e il titolo del Reato contestato.

<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro/Caso Assicurativo.
<b>Intermediario</b>	UBI Banca S.p.A.
<b>IVASS</b>	indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.
<b>Legale / Avvocato</b>	professionista abilitato ad esercitare la professione forense.
<b>Massimale</b>	somma massima liquidabile dall'Impresa a titolo di Indennizzo.
<b>Mediazione</b>	l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
<b>Multa</b>	pena pecuniaria prevista per i delitti.
<b>Nucleo Familiare</b>	le persone riportate sullo Stato di Famiglia dell'Assicurato/Contraente.
<b>Parti</b>	il Contraente e CARGEAS Assicurazioni.
<b>Polizza (di Assicurazione)</b>	documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Impresa, Contraente Assicurato composto dal DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione e Modulo di Polizza.
<b>Premio</b>	somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
<b>Prescrizione</b>	estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
<b>Procedimento penale</b>	inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia.
<b>Recesso</b>	scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.

<b>Rischio</b>	probabilità che si verifichi il Sinistro/Caso Assicurativo.
<b>Scadenza</b>	data in cui cessano gli effetti della Polizza.
<b>Sinistro/Caso Assicurativo</b>	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
<b>Spese di Domiciliazione</b>	spese dell'Avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'Avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.
<b>Spese di Giustizia</b>	sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può esser condannato a rifonderle.
<b>Spese di Soccombenza</b>	spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
<b>Spese Legali</b>	onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.
<b>Spese Peritali</b>	spese spettanti ai Periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU - ) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte – CTP).
<b>Tacito Rinnovo</b>	clausola che prevede il rinnovo automatico del Contratto di Assicurazione alla Scadenza.
<b>Transazione</b>	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
<b>Unico Caso Assicurativo</b>	fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.
<b>Valore in Lite</b>	determinazione del valore della controversia.

# **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

---



# **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE**

## **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o delle quali l'Assicurato sia a conoscenza relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, all'atto della stipula del Contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia assicurativa nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

## **Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del Premio**

Salvo la limitazione prevista all'Art. 16 – 2° comma – Sinistro/Caso Assicurativo, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati alla direzione dell'Impresa.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della Scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora il Contraente non corrisponda la rata di Premio entro 15 gg. dalla Scadenza, l'Impresa può, con lettera raccomandata dichiarare risolto il Contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei Premi scaduti.

Il Premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

## **Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 4 - Aggravamento del Rischio**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni Aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia assicurativa nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## **Art. 5 - Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

### **Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro/Caso Assicurativo o anticipata risoluzione del Contratto – decesso del Contraente**

Dopo ogni denuncia di Sinistro/Caso Assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal Contratto con preavviso di 15 giorni, da formularsi con lettera raccomandata A/R; in tal caso al Contraente, l'Impresa rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

La polizza si risolve di diritto qualora il Contraente venga dichiarato interdetto o inabilitato; per i sinistri insorti sino a tale momento l'Impresa rimane obbligata.

In caso di decesso del Contraente la garanzia permane sino alla fine del periodo dell'Assicurazione se il Premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l'oggetto dell'Assicurazione.

### **Art. 7 - Disdetta, proroga del Contratto e periodo di assicurazione**

In mancanza di Disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della Scadenza, il Contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

### **Art. 8 - Altre assicurazioni**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni in corso a ciascun Assicuratore, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

### **Art. 10 - Foro competente**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e l'Assicurato, relativamente all'applicazione o interpretazione della presente Polizza, rivestendo l'Assicurato la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, foro competente sarà quello nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell'Assicurato.

### **Art. 11 - Prescrizione**

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro/Caso Assicurativo viene denunciato all'Impresa, nei modi e nei termini di cui all'Art. 17 decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla sua insorgenza, ai sensi dell'art. 2952 – 2° comma del Codice Civile.

### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# **CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE**

---

### **Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione tutela Legale**

L'Impresa garantisce, alle condizioni indicate in Polizza, la tutela dei diritti dell'Assicurato, previsti dalla legge, assumendo a proprio carico le spese necessarie per tale difesa.

### **Art. 14 - Spese Assicurate**

L'Impresa sopporta i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato, sino alla concorrenza del Massimale convenuto per:

- **le spese per l'intervento del Legale** incaricato della gestione del Sinistro - Caso Assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di Mediazione;
- **le indennità posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- le spese dell'attività di **consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di periti in genere in quanto siano posti a carico dell'Assicurato;**
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita **entro i limiti dalla stessa stabilita;** le spese del Consulente Tecnico di parte e/o di un perito scelto dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese per attività investigativa e/o informativa **nel limite di € 500,00;**
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese relative al Contributo Unificato, **se poste a carico dell'Assicurato;**
- le eventuali **spese del Legale di controparte** in caso di Transazione autorizzata dall'Impresa – Ufficio Tutela Legale - o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese processuali nel procedimento civile così **come liquidate in sentenza;**
- le spese attinenti l'esecuzione forzata **limitatamente ai primi due tentativi.**

**E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 18 - Libera scelta del Legale . Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'Assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.**

### **Art. 15 - Limite massimo di Indennizzo - Massimale**

L'Impresa corrisponde per ogni Sinistro/Caso Assicurativo, un Indennizzo sino alla concorrenza del Massimale pattuito e indicato nel frontespizio del modulo di Polizza. Tale Massimale trova anche applicazione quando l'Impresa, in un Unico Sinistro/Caso Assicurativo, debba effettuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più sinistri/casi assicurativi collegati temporalmente e causalmente il Massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un Unico Sinistro/Caso Assicurativo.

### **Art. 16 – Sinistro/Caso Assicurativo: sua insorgenza, Carezza**

Si intende quale Unico Sinistro/Caso Assicurativo:

- (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del verificarsi del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- (b) per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte

o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali.

In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento dell'insorgenza del Sinistro/Caso Assicurativo, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della Polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale;
- **decorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza in tutte le restanti ipotesi**.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati all'Impresa, nei modi e nei termini dell'art. 17 entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.

Relativamente alla garanzia prevista all'Art 28 Rischio Assicurato punto (3) Tutela Legale dei rapporti di lavoro subordinato nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro/Caso Assicurativo si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Si intende quale Sinistro Unico/Caso Assicurativo:

- (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
- (b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### **Art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro/Caso Assicurativo**

Se l'Assicurato richiede l'attivazione della Copertura Assicurativa deve denunciare il Sinistro/Caso Assicurativo **entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza**, informando l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, oppure, l'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;
- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

In ogni caso l'Assicurato deve fare pervenire all'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato medesimo.

### **Art. 18 - Libera scelta del Legale**

Unitamente alla denuncia di Sinistro/Caso Assicurativo, l'Assicurato può indicare il nominativo di **un Legale** al quale affidare la tutela dei propri interessi per l'eventuale trattazione giudiziale del Caso Assicurativo. Il Legale scelto **deve essere iscritto presso:**

- a) il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia;**
- b) il Foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il Legale domiciliarsi, l'Ufficio tutela Legale fornisce a quest'ultimo il nominativo del Legale domiciliatario.

**Saranno a carico dell'Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione nel limite di € 1.000,00.**

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione l'Impresa lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Resta ferma il diritto dell'Assicurato di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa.

**Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di Periti il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.**

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti, tecnici e periti in genere.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro/Caso Assicurativo.

### **Art. 19 - Gestione del Sinistro/Caso Assicurativo ed Arbitrato**

Ricevuta la denuncia, **valutata la natura e la fondatezza della controversia**, l'Ufficio Tutela Legale esperirà ogni tentativo utile al fine di realizzare il componimento amichevole della controversia.

L'Impresa si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione della fase stragiudiziale della vertenza, compreso l'esperimento del tentativo di Mediazione.

A tal riguardo, l'Assicurato dovrà rilasciare all'Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. **Si precisa che qualora l'Assicurato abbia conferito mandato a Legali e/o Periti per la gestione della fase stragiudiziale della controversia, senza il benessere dell'Impresa, nessun onere previsto dall' Art. 14 Spese assicurate, verrà corrisposto.**

Ove il bonario tentativo di definizione stragiudiziale o la Mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica all'Ufficio Tutela Legale **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di valutarne le possibilità di successo.**

Nel caso in cui le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo la gestione della vertenza viene affidata al Legale scelto nei termini previsti dall'Art. 18 Libera scelta del Legale - **per la trattazione giudiziale**. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La Copertura Assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 3 del presente articolo del Contratto di Assicurazione.

In caso di ottenuta liquidazione di un importo in favore dell'Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Legale. **Di conseguenza l'Impresa non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest'ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l'eventuale successiva fase giudiziale.**

Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l'impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Legale saranno rimborsati dall'Impresa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, secondo i valori minimi del tariffario vigente. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di I.V.A. e C.P.A., verranno liquidati dall'Impresa nei limiti del Massimale previsto in Polizza.

**In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, compreso il caso in cui non venga concesso il benessere alla fase giudiziale, gli onorari e le spese del Legale saranno a carico dell'Impresa entro un limite massimo di € 1.000,00.**

In caso di esito negativo della fase giudiziale le Spese Legali e le Spese Peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell'Impresa **entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza**. Si specifica che dette spese verranno detratte dal Massimale previsto in Polizza. In caso di soccombenza le Spese Legali dovranno essere calcolate dal Legale secondo il valore minimo del tariffario vigente a concorrenza del Massimale previsto dal presente Contratto di Assicurazione.

Qualora l'Assicurato, dopo aver scelto il Legale e ricevuto il benessere dall'Impresa, decida di revocargli il mandato e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all'Impresa. Le Spese Legali saranno a carico dell'Impresa sempre e solo nei limiti del Massimale di Polizza; Massimale da intendersi unico nel caso in cui la Copertura Assicurativa venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno.

L'Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali Spese Peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall'Impresa entro il Massimale indicato in Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del Sinistro/Caso Assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. L'Impresa – a mezzo dell'Ufficio Tutela Legale - avvertirà l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

### **Art. 20 - Estensione territoriale della garanzia**

In caso di pretese risarcitorie, così come per i procedimenti penali, l'Assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia assicurativa vale per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

### **Art. 21 - Esclusioni generiche**

Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

- (a) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
- (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;
- (c) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- (d) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
- (e) vertenze fra soci ed amministratori;
- (f) vertenze di diritto pubblico, tributario e amministrativo;
- (g) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
- (h) arbitrati (salvo quanto indicato all'Art.19 – Gestione del Sinistro/Caso Assicurativo ed Arbitrato);
- (i) vertenze riguardanti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamenti antisindacali);
- (j) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
- (k) fatti dolosi delle persone assicurate;
- (l) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o la guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili sottoposti per legge all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile;
- (m) vertenze e controversie con l'Impresa riguardanti polizze stipulate con la stessa;
- (n) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali.

### **Art. 22 - Delimitazioni**

L'Impresa non si assume:

- (a) i costi assunti senza obbligo giuridico;
- (b) i costi successivi al secondo accesso ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;



- (c) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo tre anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (d) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 300.

### **Art. 23 - Ulteriori precisazioni**

La copertura assicurativa non include il pagamento di:

- (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- (b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- (c) spese per risolvere una controversia senza che l'Impresa abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte;
- (d) le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- (e) spese dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso dell'attività finalizzata alla Mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Art. 24 - Recupero di somme**

Competono integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Competono invece all'Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

# **CONDIZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA SICUREZZA LEGALE**

---

## **Art. 25 - Contraente di Polizza**

Contraente della Polizza può essere:

- il capofamiglia;
- un componente del Nucleo Familiare.

## **Art. 26 - Assicurati**

La garanzia assicurativa viene prestata al Contraente ed ai componenti il suo nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia. L'Assicurazione è inoltre estesa a favore di eventuali persone conviventi con il Contraente se identificate nel modulo di polizza e corrisposto il relativo sovrappremio. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

## **Art. 27 - Ambito di copertura della garanzia Tutela Legale**

La garanzia assicurativa riguarda le seguenti coperture:

- (1) Vita privata (Garanzia base);
- (2) Tutela Legale degli immobili – (Garanzia opzionale);
- (3) Tutela Legale dei rapporti di lavoro - subordinato (Garanzia opzionale);
- (4) Tutela Legale - circolazione stradale - (Garanzia opzionale).

## **Art. 28 – Rischio assicurato**

### **Vita privata (Garanzia base)**

La copertura assicurativa viene prestata a favore delle persone assicurate per fatti e/o eventi della vita quotidiana extraprofessionale.

La copertura opera per la:

### **(1.1) Azione di risarcimento danni**

La garanzia assicurativa viene prestata a sostegno delle pretese di risarcimento danni a persone e/o a cose per fatti illeciti commessi da terzi. La presente garanzia opera anche nel caso in cui le persone assicurate siano rimaste coinvolte in incidenti stradali in qualità di pedoni e/o ciclisti.

### **(1.2) Tutela Legale contrattuale**

La garanzia assicurativa prevede il pagamento dei costi delle controversie attive o passive derivanti dalla lesione di diritti ed obblighi derivanti da rapporti contrattuali. Il valore della controversia deve essere superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 50.000,00. L'obbligazione deve essere insorta successivamente alla stipula del presente Contratto di Assicurazione. La garanzia opera in deroga all'Art. 21 – Esclusioni generiche, lettera (n).

### **(1.3) Tutela Legale lavoro**

La garanzia assicurativa comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie contrattuali relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici con Contratto di cui alle vigenti

disposizioni di legge e regolarmente retribuiti.

La garanzia opera in deroga all'Art. 21 – Esclusioni generiche, lettera (n).

#### **(1.4) Tutela Legale per l'assicurazione sociale**

La garanzia assicurativa comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

#### **(1.5) Tutela Legale penale**

a) La garanzia assicurativa comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia opera dal momento della conoscenza formale della notizia di Reato.

b) La garanzia comprende anche i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché l'Assicurato venga assolto o il Reato doloso venga derubricato a Reato colposo con decisione passata in giudicato (art. 530, comma 1 del Codice di Procedura Penale). Sono esclusi tutti i casi di estinzione del Reato per qualsiasi motivo.

E' fatto obbligo all'Assicurato di informare l'Impresa tempestivamente allorquando il medesimo viene a conoscenza di attività investigative svolte nei di lui confronti.

La prestazione opera in deroga all'Art. 21 – Esclusioni generiche, lettere (k).

L'Impresa, limitatamente al punto b), rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

#### **(1.6) Spese di resistenza per danni arrecati a terzi.**

La garanzia assicurativa viene prestata per resistere a pretese risarcitorie di natura extracontrattuale cagionati dall'Assicurato a terzi, ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di R.C.. L'intervento dell'Impresa è subordinato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.

#### **(1.7) Spese per proposizione di querela**

La garanzia viene prestata per la redazione di querela, se ed in quanto l'Impresa vi ravviserà un interesse dell'Assicurato finalizzato al ristoro dei danni da parte del terzo.

#### **(1.8) Tutela Legale avanti a collegi arbitrali**

In deroga all'Art. 21 – Esclusioni generiche, lettera (h) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, la copertura comprende anche la salva-

guardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all'Art. 28 – Rischio assicurato, punti (1.1), (1.2), (1.3) e (1.4) delle presenti condizioni specifiche di assicurazione. Per ogni procedimento arbitrale l'Impresa sostiene i costi della procedura fino ad € 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell'ambito del procedimento arbitrale. In deroga all'Art. 14 - Spese assicurate, l'Impresa si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

### **(1.9) Tutela Legale “Sanzioni amministrative”**

In deroga all'art. Art. 21 – Esclusioni generiche lettera (f) – limitatamente alla materia amministrativa, la garanzia assicurativa opera per proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore ad Euro 250,00. L'Impresa provvederà su richiesta dell'Assicurato alla redazione dell'opposizione-impugnazione. La predetta garanzia non opera per i casi di cui all'art. 28 punto (1.5) Tutela Legale penale.

### **(1.10) Esclusioni Specifiche Vita privata**

Ad integrazione dell'Art. 21 – Esclusioni generiche, la copertura non è altresì valida per:

- a) controversie che riguardano la persona assicurata in qualità di proprietario, conducente o passeggero di veicoli a motore o qualsiasi altro mezzo di trasporto su terra ad eccezione del velocipede, su mare o in aria;
- b) la difesa in procedimenti penali connessi alla proprietà o la guida di veicoli a motore;
- c) controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
- d) controversie che riguardano le persone assicurate nella loro qualità di conduttore, affittuario, locatore o proprietario di un immobile o parti di un immobile (assicurabile tramite il punto 2 dell'Art. 28 – Tutela Legale degli immobili);
- e) spese per la remissione della querela ex art. 340 del Codice di Procedura Penale;
- f) vertenze di separazione e/o divorzio.

### **(2) - Tutela Legale degli immobili - (Garanzia opzionale)**

*(Valida solamente se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo Premio addizionale.)*

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella loro qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, **purché costituente l'abitazione principale dell'Assicurato**; nel caso trattasi di abitazione secondaria sarà considerata in garanzia se utilizzata diretta-

mente dall'Assicurato e se indicata nel modulo di polizza e corrisposto il relativo sovrappremio.

La copertura opera per la:

### **(2.1) Azione di risarcimento danni**

La garanzia assicurativa viene prestata a sostegno delle pretese di risarcimento danni a persone e/o a cose per fatti illeciti commessi da terzi.

### **(2.2) Tutela Legale contrattuale**

La garanzia assicurativa comprende le spese per la tutela di diritti nascenti da asserite inadempienze contrattuali attive o passive.

La garanzia si estende ai contratti di locazione purché il valore di lite sia superiore a € 1.000,00 ed inferiore a € 50.000,00.

La garanzia opera in deroga all'Art. 21 – Esclusioni generiche, lettera (n).

### **(2.3) Tutela Legale diritti reali**

La garanzia assicurativa si estende alla tutela dei diritti reali di beni immobili degli assicurati.

### **(2.4) Tutela Legale penale**

La garanzia comprende le spese per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

La garanzia opera dal momento della conoscenza formale della notizia di Reato.

### **(2.5) Esclusioni Specifiche Tutela Legale degli Immobili**

Ad integrazione dell'Art. 21 – Esclusioni generiche, la copertura è esclusa nei seguenti casi:

(a) salvo quanto indicato in premessa, **la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale dell'Assicurato;**

(b) controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria un'autorizzazione amministrativa ivi compresa l'ipotesi in cui non sia stata richiesta benché prevista a norma di legge; in tali ipotesi sono altresì escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;

(c) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;

(d) per controversie inerenti contratti di multiproprietà immobiliare.

**(3) - Tutela Legale dei rapporti di lavoro subordinato (Garanzia opzionale)**  
*(Valida solamente se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo Premio addizionale.)*

Le garanzie vengono prestate alle **persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti**, con esclusione delle professioni liberali (Avvocati, Notai, Dottori e Ragionieri Commercialisti, Consulenti del lavoro, Giornalisti), delle professioni tecniche (Ingegneri, Architetti e Geometri) e delle professioni sanitarie (Medici) e di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.

La copertura opera per la:

**(3.1) Azione di risarcimento danni**

La garanzia assicurativa viene prestata a sostegno delle pretese di risarcimento danni a persone e/o a cose per fatti illeciti commessi da terzi.

**(3.2) Tutela Legale contrattuale**

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell'Assicurato.

La garanzia opera in deroga all'Art.21 – Esclusioni generiche, lettera (f) ed (n).

**(3.3) Tutela Legale per l'assicurazione sociale**

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

**(3.4) Tutela Legale penale**

La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente.

La garanzia opera dal momento della conoscenza formale della notizia di Reato.

**(3.5) Tutela Legale avanti a collegi arbitrali**

In deroga all'Art. 21 – Esclusioni generiche, lettera (h) delle Condizioni Particolari di Assicurazione della Tutela Legale, la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all'Art.28 – Rischio assicurato, punti (3.1), (3.2), (3.3) delle presenti condizioni di assicurazione. Per ogni procedimento arbitrale l'Impresa sostiene i costi della procedura fino ad € 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell'ambito del procedimento arbitrale.

In deroga all'Art. 14 - Spese assicurate, l'Impresa si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

### **(3.6) Esclusioni Specifiche Tutela Legale rapporti di lavoro**

Ad integrazione dell' Art. 21 – Esclusioni generiche, la copertura non vale per la difesa in procedimenti penali connessi alla proprietà, conduzione o guida di veicoli a motore ivi compresa quella in stato di ebbrezza.

### **(4) - Tutela Legale circolazione stradale - (Garanzia opzionale)**

*(Valida solamente se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo Premio addizionale.)*

Le garanzie vengono prestate a **tutti i veicoli di proprietà e intestati ad un componente il nucleo familiare purchè soggetti all'assicurazione R.C. obbligatoria, ed ai familiari sia nella veste di conducenti o di trasportati su veicoli a motore.**

In deroga all' Art. 21 – Esclusioni generiche lettera (l), la copertura opera per:

#### **(4.1) Azione di risarcimento danni**

La garanzia assicurativa viene prestata a sostegno delle pretese di risarcimento danni a persone e/o a cose per fatti illeciti commessi da terzi.

La presente disposizione si applica sia in sede civile sia in sede penale limitatamente alla costituzione di parte civile.

#### **(4.2) Tutela Legale contrattuale**

La garanzia assicurativa comprende le spese per la tutela di diritti nascenti da asserite inadempienze contrattuali di controparte relative ai veicoli di proprietà delle persone assicurate.

La garanzia si estende ai contratti inerenti il veicolo purché il valore di lite sia superiore a € 1.000,00 ed inferiore a € 40.000,00.

La garanzia opera in deroga all' Art.21 – Esclusioni generiche lettera (n).

#### **(4.3) Tutela Legale penale**

La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti alla circolazione stradale dei veicoli assicurati in conseguenza di incidente stradale.

La garanzia opera dal momento della conoscenza formale della notizia di Reato.

#### **(4.4) Dissequestro del veicolo**

La copertura assicurativa viene prestata ai procedimenti di dissequestro del veicolo/i assicurato/i sequestrato/i in seguito ad incidente stradale.

#### **(4.5) Esclusioni Specifiche – circolazione stradale**

Ad integrazione dell' Art. 21 – Esclusioni generiche, la copertura non vale quando:



- (a) il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del veicolo, oppure se il veicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione o se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- (b) il fatto si è verificato se l'Assicurato conduceva il veicolo sotto l'influenza dell'alcool (Art. 186 N.C.d.S.) e/o di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) e/o psicotrope;
- (c) il fatto si è verificato se l'Assicurato ha altresì violato l'art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente);
- (d) nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- (e) per le azioni di recupero danni fisici tutti subiti dal trasportato sul veicolo di proprietà e intestato ad un componente il nucleo familiare;
- (f) opera la procedura di "Risarcimento diretto" di cui all'art. 149 e 150 Codice delle Assicurazioni;
- (g) la controversia ha ad oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI.





